



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/17 DEL 28/02/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 LEGGE REGIONALE 23/04/2004. N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF DA NOVE BUCHE: ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento del consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- è stato adottato, con delibera di consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016, il piano di assetto del territorio (PAT), le cui Norme di Attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 23 aprile 2014, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la ditta, in data 05/04/2016 con prot. n. 21367, ha richiesto l'approvazione di una proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, art. 26 comma 2/ter L.R. n. 11/2004 e dell'art. 42 comma 7 L.R. n. 11/2013 per la realizzazione del progetto strategico di un nuovo campo da golf da nove buche;
- l'art. 6, comma 3 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale", concernente "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)", per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.mm., che all'art. 6, comma 3 prevede che in caso di modifiche minori dei piani che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo d.lgs;
- il tecnico incaricato dalla ditta proprietaria delle aree, con nota acquisita al protocollo regionale del 03/08/2016, n. 299598, ha trasmesso la documentazione necessaria alla richiesta di verifica di assoggettabilità per l'accordo di programma di cui all'oggetto;
- la commissione VAS, sulla base dei pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale, con parere motivato n. 233 del 07/12/2016, ha deliberato di assoggettare a VAS la proposta di accordo di programma in oggetto, in quanto dai dati acquisiti dal rapporto ambientale preliminare non è possibile escludere effetti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO che l'assoggettabilità alla procedura di VAS prevede che l'autorità procedente predisponga l'avvio della procedura attraverso l'adozione, da parte del consiglio comunale, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, allegati alla proposta di accordo di programma, come previsto dall'allegato "B" alla D.g.r. Veneto n. 791 del 31/03/2009 e ss.mm.

RITENUTO, pertanto, alla luce del succitato parere, di dare avvio alla procedura di VAS, attraverso l'adozione da parte di questo consiglio comunale del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della proposta di accordo di programma in oggetto, presentati dal tecnico incaricato dalla ditta in data 07/02/2017, prot. comunale n. 7620.

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare avvio alla procedura di assoggettabilità a VAS della proposta di accordo di programma, presentato ai sensi dell'art. 26 comma 2 ter legge regionale 23/04/2004, n. 11, per la realizzazione del progetto strategico di un nuovo campo da golf da nove buche, secondo la procedura prevista dalla D.g.r. Veneto n. 791 del 31/03/2009 e ss.mm.;
3. di adottare i documenti denominati "rapporto ambientale" e "sintesi non tecnica", allegati alla proposta di accordo di programma succitato, presentati dal tecnico incaricato dalla ditta, in data 07/02/2017, prot. comunale n. 7620, come previsto dall'allegato "B" alla D.g.r. Veneto n. 791 del 31/03/2009;
4. di indicare l'unità operativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato per la pubblicazione e l'espletamento delle successive procedure.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Otello Bergamo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.